

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/17



Ministero della Salute

**Piano nazionale delle attività di
controllo sui prodotti chimici
Anno 2017**

29 marzo 2017



**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI
REGOLAMENTI (CE) N. 1907/2006 (REACH) E (CE) N. 1272/2008 (CLP)
ANNO 2017**

Il presente Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).

**1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE
PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL
FORUM DELL'ECHA**

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

- sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi);
- sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list¹, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti)

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06;
- imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro;
- imprese individuate dalla Autorità Competente nazionale (di seguito «AC nazionale») secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale PD NEA;
- data base Regionali, ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
- flussi informativi INAIL – Regioni;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;

¹ Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>



- elenco imprese fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

1.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH;
- sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
- sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;
- verifica degli obblighi di restrizione;
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH);
- verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
- verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).

1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro il 30 Settembre 2017, il rapporto delle attività di controllo per il progetto pilota sulle vendite on-line, condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA, è redatto dall’AC nazionale, in collaborazione con le amministrazioni centrali, le Regioni e PA che partecipano al medesimo progetto, secondo il formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA.

Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto REF-5.

Entro e non oltre il 31 marzo 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto



pilota sul controllo delle sostanze negli articoli, redatti nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale. Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

2. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANALITICO

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori riportati nella Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH;
- Imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori riportati nella Tabella 3.

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06;
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
- Imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale PD NEA;
- data base ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
- flussi informativi INAIL – Regioni;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;
- elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni - di cui all'allegato XVII del regolamento REACH riportate nella Tabella 2;
- Sostanze chimiche soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza negli anni 2014, 2015 e 2016.
- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate nella Tabella 3;



- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) e ai quantitativi.

2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli, autorizzazione e restrizione (Titoli II, IV, VII e VIII Regolamento REACH).

2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto pilota sostanze negli articoli, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1, "Schema rendicontazione dei controlli".

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, danno riscontro per l'anno 2016 alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, programmano per l'anno 2017 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

Le Regioni e le PA comunicano, entro il 31 marzo 2017, all'AC nazionale il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni sopra citato.

A livello nazionale sono raggiunti, entro il 31 dicembre 2017, almeno gli obiettivi quantitativi minimi stabiliti dall'ECHA nell'ambito del progetto pilota sulle vendite on-line e del progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli.

E' auspicabile che ogni Regione e PA migliori o mantenga il livello quantitativo di controlli effettuati nell'anno precedente, tenendo presente che il numero minimo di controlli è pari a 5.



5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR); per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, si considera opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC nazionale.
- g. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 1 del presente documento.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di una azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e Laboratori di controllo di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).

5. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2018 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e PA e dell'ISS/CHIM redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2017.



Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Progetto pilota vendite on line	30.09.2017	Trasmissione alla AC nazionale (coordinatori nazionali) del relativo format (xml e pdf) predisposto dal Forum dell'ECHA.
Progetto REF-5	31.01.2018	
Progetto pilota sostanze negli articoli	31.03.2018	
PNC 2017 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31.03.2018	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2: Schema individuazione target per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- Allegato REACH	voce XVII	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cr VI-47		Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cd-23 Ni-27 Pb-63		Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche.
Plastiche, e gomma e articoli in plastica	20.1; 21.20; 22.2	Cd-23		Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1.
Metallurgia	24	Cd-23		Leghe per brasatura
Tessile e pelli	13; 14 e 15	Coloranti azoici-43		Articoli tessili e in pelle.
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52 Coloranti azoici-43		Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle.
Colle, adesivi sintetici	20.52 e 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5		Colle, adesivi sintetici.
Vernici	20.3	Toluene-48		Vernici spray.
Fabbricazione di prodotti chimici	20	Triclorobenzene-49		Sostanze e miscele.
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli	24; 28; 29	Amianto-6		Articoli.
Giocattoli	32.4	Dimetilfumarato-61		Giocattoli e parti di essi

Tabella 3: Schema individuazione target per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	22	Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2	Articoli in PVC quali: mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, auricolari, sandali da spiaggia, articoli di puericultura (es. bavaglino con parti flessibili o decorazioni, materassini da cambio pannolino).
		Benzilbutilftalato (BBP) CAS 85-68-7	
		Ftalato di bis(2-etilesile e (DEHP) CAS 117-81-7	

Attività di controllo analitico 2017

Ai fini della realizzazione delle attività analitiche per i controlli previsti nel presente Piano, in merito alla verifica della conformità con gli obblighi di restrizione, notifica di sostanze SVHC contenute in articoli, classificazione di pericolo di sostanze e miscele e verifica della correttezza delle SDS, le tabelle A, B, C riportano per ciascuna ricerca sostanza/matrice, il riferimento normativo e, ove rilevanti, i metodi di prova, le tecniche analitiche, le relative caratteristiche di performance, i referenti dei laboratori.

In base all'Accordo del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR), paragrafo 2.10 *Laboratorio per le revisioni di analisi*, le comunicazioni devono essere inviate all'ISS e per conoscenza al **Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CHIM)**, o ad altro laboratorio designato per l'analisi di revisione nello specifico caso, al fine di garantire la valutazione dei campioni risultati non conformi a seguito di controllo ufficiale.

Tabella A- Restrizioni


Prodotto /matrice	Sostanza	Voce All.XVII REACH	Metodo di riferimento di cui all'allegato XVII del REACH ²	Altro metodo ufficiale (europeo o nazionale) ³	Metodo normato ⁴	Altri metodi ⁵	Tecnica analitica	LOD	Laboratorio	Referenti	Analisi di revisione/ Analisi irripetibile	Laboratorio per analisi di revisione
Colte	Benzene	5. Divieto in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso				EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella	Analisi di revisione	ISS/CSC Referente L. Palleschi C. Abenavoli
						EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton		
						Metodo Interno	SPME-GC/MS		ARPA Liguria	S. Lottici,		

² Metodo di riferimento ove riportato nell'allegato XVII del regolamento REACH


³ Altro metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.

⁴ Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).

⁵ Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Riferenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.



Polimeri organici sintetici (materie plastiche)	Cadmio	23.1 Divieto di immissione di miscele e articoli, con tenore di Cd pari a 0,01 % in peso della materia plastica						FTIR+MOCF	1%	Laboratorio Igiene industriale - ASL Viterbo	G. Frau	Analisi di revisione	ISS/SPVSA Referente P. Stacchini, A. Pastorelli
										ARPA Sardegna	R. Lonis		
Cemento	Cromo VI	47.1 0,0002 % di Cr (VI) idrosolubile sul peso totale a secco del cemento				UNI EN 196-10:2006 e Procedura di campionamento GTI-REACH I.O.1 rev.0 del 15.06.2010		Spettrofotometria-UV/VIS	0,0001%	ARPA Veneto	G. Formenton	n.a. analisi non ripetibile causa instabilità analita/matrici	-
										ARPA Liguria	S. Lottici, M. Garbarino		
Vernici spray	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso				UNI EN 196-10:2006 e Procedura di campionamento Deliberazione della Giunta Regionale n.2801 del 30.12.2014		Spettrofotometria UV/VIS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni	Analisi di revisione	ISS/CHIM Referente L. Palleschi, C. Abenavoli
										ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino		
										ARPA Piemonte	M. Fontana, G. Mulatiero		
										ARPA Veneto	G. Formenton		



Gioielli	Cadmio	23.10 - Divieto di immissione o uso in conc. \geq 0,01 % in peso del metallo	2014	ICP-OES, FLAA, GFAA, ICP-MS XRF(screening)	1 mg/kg	LSP Palermo	M.A. De Luca M.F. Sivillo	Analisi di revisione	ISS/SPVSA Referente P. Stacchini, A. Pastorelli
				ICP/OES	ARPA Veneto	G. Formenton			
Giocattoli e articoli per l'infanzia	a) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) b) Dibutyl phthalate (DBP) c) Benzyl butyl phthalate (BBP)	51.1-51.2 Divieto di immissione o uso in conc. > 0,1 % in peso del materiale plastificato.	CPSC-CH-E1001-08.3	GC/MS	0,03 %	Regione Lombardia - ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	A. Baj	Analisi di revisione	ISS/AeS Referente M. Milana
			EPA 6010D: 2014	ARPA Veneto	G. Formenton				
			CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS		ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino		
			Metodo interno	HPLC-DAD		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni I. Scaroni		
Giocattoli e articoli per l'infanzia	a) Di- "isononyl" phthalate (DINP) b) Di- "isodecyl" phthalate	52.1-52.2. Divieto di utilizzo o immissione come sostanze o in miscele in conc. >0,1 % in peso del	CPSC-CH-C1001-09.03	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella	Analisi di revisione	ISS/AeS Referente M. Milana
			UN I EN 71 : 2006	GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni I. Scaroni		
				GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella		
				HPLC-DAD		ARPA Bolzano	F. Ciesa, L.D'Ambrosio		
				GC/MS	0,03%	Regione Lombardia - ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di	A. Baj		

Tabella C- Classificazioni

Prodotto /matrice	Tipo di verifica	Laboratorio	Referenti
Vernici, colle, adesivi	Verifiche di conformità della classificazione e etichettatura	ARPA Puglia	M.Spartera, P.L.Martino
		ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi
Vernici, colle, adesivi	Verifica di conformità della classificazione, etichettatura e SDS di prodotti fitosanitari	ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi

Referenti Analisi di revisione:

ISS/CHIM: Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore, Dott. L. Palleschi e Dott. C. Abenavoli.
 ISS/AeS: Dipartimento Ambiente e Salute, Dott.ssa M. R. Milana
 ISS/AeS: Dipartimento Ambiente e Salute, Dott. A. Alimonti
 ISS/SPVSA: Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Dott. P. Stacchini e Dott. A. Pastorelli

